

Oggetto: Rettifica e integrazione alla deliberazione n.62 del 31.1.2003 concernente: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione del "Buono Casa" per l'acquisto di un alloggio alle "ragazze madri".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la precedente propria deliberazione n.62 del 31.1.2003, concernente: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande per la concessione del "Buono Casa" per l'acquisto di un alloggio alle "ragazze madri";

CONSIDERATO che nell'Allegato B - MODELLO DI DOMANDA - della deliberazione stessa si sono riscontrati errori materiali per i quali è necessario provvedere alle rettifiche di seguito riportate:

- il punto "figli a carico nell'anno 2001 n." deve rettificarsi in "figli a carico n." .
- il testo deve essere integrato con il numero e la data della deliberazione di G.R (N.62 del 31.1.2003) e con l'indirizzo: REGIONE LAZIO - Ass.to Urbanistica e Casa - Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale - Viale del Caravaggio, 99 - 00147 ROMA

CONSIDERATO che la deliberazione n.62/2003, è stata pubblicata sul BURL n.6 del 28/2/2003, in forma incompleta e deve pertanto essere integrata con le parti omesse, relative a:

- CAPO II, punto 1, lettere a-b-c-d-e;
- CAPO V, punti 1-2-3;
- CAPO VI;
- 2^ facciata modello della domanda.

RITENUTO opportuno, in esito alle integrazioni sopra riportate, stabilire nuove scadenze per le relative domande di partecipazione al Bando, ferma restando la validità delle domande già pervenute o in via di spedizione;

ALL'URBANISTICA;

DELIBERA

- 1) di approvare le rettifiche alla propria deliberazione n.62 del 31.1.2003 come in premessa specificato.
- 2) la precitata deliberazione n.62/2003, integrata e rettificata come nelle premesse, dovrà essere pubblicata sul BURL e dalla nuova data di pubblicazione decorreranno i 60 giorni utili previsti per la presentazione delle domande, fatte salve quelle già presentate o in via di presentazione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



GETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del "Buono Casa" per l'acquisto di un alloggio alle "ragazze madri".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la propria deliberazione n.291 dell'8 marzo 2002;

CONSIDERATO che con la presente deliberazione occorre specificare il concetto di "ragazza madre" a cui è rivolta la concessione del buono casa, nella maniera seguente:
"madre nubile di minore convivente non riconosciuto dall'altro genitore";

CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata 291/2002 sono stati già stabiliti: i fondi complessivamente disponibili, gli ambiti territoriali, le relative percentuali di ripartizione nonché l'ammontare dell'importo massimo del buono casa;

ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. Di destinare le disponibilità finanziarie di cui alla deliberazione 291/2002 all'acquisto della prima casa, sotto forma di buono casa, alle "ragazze madri" - madri nubili di minore convivente non riconosciuto dall'altro genitore;
2. Di approvare l'avviso pubblico, previo parere espresso dalla Consulta Regionale Femminile in data 19 settembre 2002, per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi "buono casa" come da allegato A) ed il relativo modello, allegato B), di domanda per la richiesta del buono casa, il tutto facente parte integrante della presente deliberazione;
3. Di stabilire che le domande, per ogni singolo ambito territoriale, sono messe in un ordine di priorità privilegiando l'età più giovane delle ragazze madri;
4. La Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale curerà l'istruttoria delle domande e la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'avviso pubblico suindicato, effettuando le comunicazioni e le richieste alle interessate ed impartendo le opportune istruzioni e/o precisazioni per la più sollecita e pratica attuazione della presente deliberazione.

La presente delibera, il relativo avviso pubblico, (allegato A) e relativo modello di domanda, (allegato B) sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande per beneficiare di un contributo in conto capitale (buono casa) per l'acquisto della prima casa.

CAPO I

1. Possono presentare domanda le "ragazze madri" - madri nubili di minore convivente non riconosciuto dall'altro genitore.
2. Le domande debbono essere presentate in bollo utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Regione Lazio, fotocopiando su unico foglio avanti (contenente la domanda) e retro (contenente l'indirizzo) e successivamente compilando a macchina o a mano in stampatello, in maniera chiara e leggibile, il modello di domanda allegato al presente avviso pubblico.
3. Le domande devono essere inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice senza avviso di ricevimento e senza busta, pena l'esclusione dal bando, (ripiegando in tre parti la domanda avendo cura di far apparire sull'esterno l'indirizzo del destinatario) al seguente indirizzo: **Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale - Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma**, entro e non oltre il sessantesimo giorno naturale consecutivo a quello di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede esclusivamente il bollo a datario apposto dall'ufficio postale di accettazione della raccomandata;
4. Nel caso pervenissero più domande da parte della stessa persona, verrà ammessa quella con data di spedizione più recente purché non ricorra una delle condizioni di inammissibilità enunciate al Capo IV;
5. Non possono presentare domanda coloro che in precedenza - per l'acquisto della prima casa - hanno già usufruito di contributi pubblici in conto capitale o in conto interessi, ovvero hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi, in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente Pubblico;

P

CAPO II

1) Coloro che intendono presentare domanda, debbono possedere - alla data di acquisto dell'alloggio che dovrà essere posteriore a quella di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
- c) reddito complessivo annuo (convenzionale) conseguito nell'anno reddituale di riferimento - come in seguito meglio specificato - da parte della richiedente, non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente (euro 36.100,00) calcolato ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

Il reddito complessivo convenzionale RC si calcola nel seguente modo:

- in presenza di soli redditi RD $RC = (RD - F) \times 0,60$
- in presenza di soli redditi RA $RC = RA - F$
- in presenza di redditi RD e redditi RA: $RC = RA + [(RD - F) \times 0,60]$

Con RC = reddito complessivo convenzionale

RD = ammontare dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

RA = ammontare di qualsiasi altro reddito;

F = ammontare delle detrazioni per figli a carico (euro 516,46 per ciascun figlio)

- d) impossidenza di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale ove è compreso il comune di acquisto dell'alloggio da parte del richiedente, salvo il diritto di proprietà piena ed esclusiva sulla abitazione acquistata dopo la data di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per il quale si richiede il contributo in conto capitale (buono-casa) previsto dal presente avviso pubblico.

Per impossidenza s'intende mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa.

E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani pari a quello dei componenti il nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due, esclusi i vani accessori (corridoi, cucina e bagno/i);

E' da considerarsi in ogni caso adeguato l'alloggio con un numero di vani superiore a cinque qualunque sia il numero dei componenti il nucleo familiare.

Si considera, inoltre, non idoneo l'alloggio di cui il soggetto interessato è comproprietario con soggetti non facenti parte del nucleo familiare, purché, se abitato dal soggetto interessato unitamente al proprio nucleo familiare, risulti inadeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso; si considera altresì non idoneo l'alloggio di proprietà del richiedente del quale sia usufruttuario al 100%, un soggetto non appartenente al nucleo familiare

- e) Non aver avuto precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, e non aver ottenuto finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, dalla Regione o dal Comune.

CAPO III

Non è ammesso l'acquisto di:

- a) quota-parte di alloggio di cui il richiedente o uno degli altri componenti il nucleo familiare sia comproprietario;
- b) alloggio o parte di esso fra ascendenti e discendenti di 1° e 2° grado in linea retta (es. padre/figlio, figlio/padre, nonno/nipote, nipote/nonno etc.) e alloggio o parte di esso fra collaterali (es. fratello-fratello etc.);
- c) alloggio che abbia caratteristiche di lusso come da D.M. LL.PP. 2.8.1969, n. 1072;
- d) alloggio con categoria catastale A1, A6, A8, A9 e A11;
- e) alloggio con superficie utile superiore a 110 mq;
- f) alloggio non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- g) alloggio occupato da terzi;
- h) alloggio che fruisca di agevolazione pubblica in qualsiasi forma concessa (concorso o contributo a totale o parziale carico pubblico, in conto capitale o in conto interesse) o di mutuo agevolato.

La conformità urbanistica di cui alla precedente lettera f) dovrà sussistere almeno prima dell'erogazione del finanziamento.

CAPO IV

Delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria, per ogni ambito territoriale, che tenga conto della data di nascita della ragazza madre, privilegiando l'età più giovane.

Le domande spedite dopo il termine previsto al precedente Capo I, o incomplete o non compilate in maniera univoca o non redatte sul modello regionale, sono considerate non ammissibili e vengono collocate nelle liste degli esclusi; per tali domande non è ammessa sanatoria. Non sono comunque prese in considerazione domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso.

Le "graduatorie" e le "liste degli esclusi" sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; tale pubblicazione costituirà comunicazione agli interessati che, possono, entro i successivi trenta giorni, segnalare alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale - Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma, eventuali errori in cui si sia incorsi nella formazione delle "graduatorie" e delle "liste degli esclusi", tenendo presente che le segnalazioni non possono riguardare integrazioni, modificazioni, correzioni di dichiarazioni effettuate nella domanda presentata.

P

CAPO V

Le richiedenti utilmente collocate e che coprono il finanziamento regionale, debbono presentare documenti sottoriportati:

- 1) Autocertificazione contenente:
 - a) La data e luogo di nascita
 - b) La residenza
 - c) La cittadinanza
 - d) Lo stato civile
 - e) Lo stato di famiglia
 - f) Situazione reddituale o economica della richiedente;
 - g) Il codice fiscale.
- 2) Dichiarazione del datore di lavoro attestante il comune ove la concorrente svolge la propria attività lavorativa continuativa soltanto nel caso in cui la residenza risulti diversa dal luogo di lavoro.
- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la non titolarità del diritto di cui al precedente Capo II) punto 1.

CAPO VI

Il contributo in conto capitale (buono-casa) viene concesso nella seguente misura:

euro 25.882,00 con un reddito convenzionale fino a euro 18.200,00;

euro 15.493,00 con un reddito convenzionale da euro 18.200,01 a euro 21.500,00;

euro 10.329,00 con un reddito convenzionale da euro 21.500,01 a euro 36.100,00.

Per la determinazione del reddito valgono le disposizioni del precedente Capo II, lettera C). In ogni caso l'entità del buono casa non può superare l'importo del prezzo risultante dal contratto di compravendita o di assegnazione in proprietà.

Verificati i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti, il contributo verrà erogato a favore delle aventi diritto a seguito della presentazione di copia conforme autenticata del contratto di compravendita, stipulato successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso, regolarmente registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari.

La stipula del suddetto contratto o atto di assegnazione deve aver luogo a pena di decadenza dal finanziamento, non oltre il termine di sei mesi dal ricevimento della apposita comunicazione regionale.

La presentazione del contratto alla Regione deve avvenire, sempre a pena di decadenza dal finanziamento, non oltre trenta giorni successivi alla trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Il Notaio, nei contratti o atti di assegnazione in proprietà dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle cause di esclusione indicate al precedente Capo III.

Nell'atto di compravendita va obbligatoriamente:

- a) dato atto che l'acquisto dell'alloggio viene effettuato utilizzando il contributo di cui sopra;
- b) inserita la clausola che l'alloggio non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di cinque anni dalla data di stipula dell'atto stesso, con la sanzione che, in caso di inosservanza, il beneficiario del contributo si obbliga a restituire alla Regione il contributo percepito con rivalutazione ed interessi.

Qualora le suddette clausole non dovessero figurare nell'atto di compravendita o di assegnazione in proprietà, questo dovrà essere integrato con apposito atto d'obbligo.

La Regione può svolgere, anche per campione, accertamenti sulle dichiarazioni rese.

RACCOMANDATA

Marca da
Bolli (1)

REGIONE LAZIO

Ass.to Urbanistica e Casa
Direzione Regionale Piani e Programmi
di Edilizia Residenziale
Viale del Caravaggio, 99
00147 Roma

DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE BUONO CASA

la sottoscritta
nata a il
residente in provincia di
via CAP
codice fiscale

presa visione della delibera della Giunta regionale n° 62 del 31/01/2003 e del relativo allegato "A" avviso pubblico - pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Lazio

CHIEDE

a codesta Regione Lazio, Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, la concessione del "BUONO CASA" per l'acquisto della prima casa

nel comune di provincia di

DICHIARA

di essere madre nubile di minore convivente non riconosciuto dall'altro genitore;

che il proprio reddito lordo per l'anno 2001 era così composto:

reddito da lavoro dipendente

altro tipo di reddito

figli a carico n.

(data)

(firma)

(1) Al momento della predisposizione del presente modello di domanda, l'imposta di bollo va assolta mediante l'applicazione di una marca da bollo da € 10.33 o nella eventuale diversa misura fissata dalle disposizioni di legge vigenti in materia al momento della spedizione della domanda.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

31 GEN. 2003

ADDI 31 GEN. 2003

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	ANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Audrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMIELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Aana Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI

.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE - ARACRI - GARGANO - ROBILOTTA - SARACENI

DELIBERAZIONE N. - 62 -

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del "Buono Casa" per l'acquisto di un alloggio alle "ragazze madri".



GETTIO: Approvazione dell'avviso pubblico per la presentazione di domande per la concessione del "Buono Casa" per l'acquisto di un alloggio alle "ragazze madri".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la propria deliberazione n.291 dell'8 marzo 2002;

CONSIDERATO che con la presente deliberazione occorre specificare il concetto di "ragazza madre" a cui è rivolta la concessione del buono casa, nella maniera seguente:
"madre nubile di minore convivente non riconosciuto dall'altro genitore";

CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata 291/2002 sono stati già stabiliti: i fondi complessivamente disponibili, gli ambiti territoriali, le relative percentuali di ripartizione nonché l'ammontare dell'importo massimo del buono casa;

ALL'URBANISTICA

DELIBERA

1. Di destinare le disponibilità finanziarie di cui alla deliberazione 291/2002 all'acquisto della prima casa, sotto forma di buono casa, alle "ragazze madri" - madri nubili di minore convivente non riconosciuto dall'altro genitore;
2. Di approvare l'avviso pubblico, previo parere espresso dalla Consulta Regionale Femminile in data 19 settembre 2002, per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi "buono casa" come da allegato A) ed il relativo modello, allegato B), di domanda per la richiesta del buono casa, il tutto facente parte integrante della presente deliberazione;
3. Di stabilire che le domande, per ogni singolo ambito territoriale, sono messe in un ordine di priorità privilegiando l'età più giovane delle ragazze madri;
4. La Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale curerà l'istruttoria delle domande e la verifica dei requisiti e delle condizioni di cui all'avviso pubblico suindicato, effettuando le comunicazioni e le richieste alle interessate ed impartendo le opportune istruzioni e/o precisazioni per la più sollecita e pratica attuazione della presente deliberazione.

La presente delibera, il relativo avviso pubblico, (allegato A) e relativo modello di domanda, (allegato B) sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



Per copia conforme
Il Dirigente Responsabile
(Paolo Botto)

Paolo Botto

19/03/02

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande per beneficiare di un contributo in conto capitale (buono casa) per l'acquisto della prima casa.

CAPO I

1. Possono presentare domanda le "ragazze madri" - madri nubili di minore convivente non riconosciuto dall'altro genitore.
2. Le domande debbono essere presentate in bollo utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla Regione Lazio, fotocopiando su unico foglio avanti (contenente la domanda) e retro (contenente l'indirizzo) e successivamente compilando a macchina o a mano in stampatello, in maniera chiara e leggibile, il modello di domanda allegato al presente avviso pubblico.
3. Le domande devono essere inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata postale semplice senza avviso di ricevimento e senza busta, pena l'esclusione dal bando, (ripiegando in tre parti la domanda avendo cura di far apparire sull'esterno l'indirizzo del destinatario) al seguente indirizzo: **Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale - Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma**, entro e non oltre il sessantesimo giorno naturale consecutivo a quello di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; del rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede esclusivamente il bollo a datario apposto dall'ufficio postale di accettazione della raccomandata;
4. Nel caso pervenissero più domande da parte della stessa persona, verrà ammessa quella con data di spedizione più recente purché non ricorra una delle condizioni di inammissibilità enunciate al Capo IV;
5. Non possono presentare domanda coloro che in precedenza - per l'acquisto della prima casa - hanno già usufruito di contributi pubblici in conto capitale o in conto interessi, ovvero hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o il contributo o con il finanziamento agevolato, concessi, in qualunque forma e in qualunque luogo, dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente Pubblico;



CAPO II

1) Coloro che intendono presentare domanda, debbono possedere - alla data di acquisto dell'alloggio che dovrà essere posteriore a quella di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante e iscritto nelle liste di collocamento o esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
- b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;
- c) reddito complessivo annuo (convenzionale) conseguito nell'anno reddituale di riferimento - come in seguito meglio specificato - da parte della richiedente, non superiore a quello stabilito dalla normativa vigente (euro 36.100,00) calcolato ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

Il reddito complessivo convenzionale RC si calcola nel seguente modo:

- in presenza di soli redditi RD $RC = (RD - F) \times 0,60$
- in presenza di soli redditi RA $RC = RA - F$
- in presenza di redditi RD e redditi RA: $RC = RA + [(RD - F) \times 0,60]$

Con RC = reddito complessivo convenzionale

RD = ammontare dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

RA = ammontare di qualsiasi altro reddito;

F = ammontare delle detrazioni per figli a carico (euro 516,46 per ciascun figlio)

- d) impossidenza di altro alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale ove è compreso il comune di acquisto dell'alloggio da parte del richiedente, salvo il diritto di proprietà piena ed esclusiva sulla abitazione acquistata dopo la data di pubblicazione del presente avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e per il quale si richiede il contributo in conto capitale (buono-casa) previsto dal presente avviso pubblico.

Per impossidenza s'intende mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa.

E' da considerarsi adeguato l'alloggio composto di un numero di vani pari a quello dei componenti il nucleo familiare e, comunque, non inferiore a due, esclusi i vani accessori (corridoi, cucina e bagni);

E' da considerarsi in ogni caso adeguato l'alloggio con un numero di vani superiore a cinque qualunque sia il numero dei componenti il nucleo familiare.

Si considera, inoltre, non idoneo l'alloggio di cui il soggetto interessato è comproprietario con soggetti non facenti parte del nucleo familiare, purché, se abitato dal soggetto interessato unitamente al proprio nucleo familiare, risulti inadeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso; si considera altresì non idoneo l'alloggio di proprietà del richiedente del quale sia usufruttuario al 100%, un soggetto non appartenente al nucleo familiare

- e) Non aver avuto precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, e non aver ottenuto finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato, dalla Regione o dal Comune.

CAPO III

Non è ammesso l'acquisto di:

- a) quota-parte di alloggio di cui il richiedente o uno degli altri componenti il nucleo familiare sia comproprietario;
- b) alloggio o parte di esso fra ascendenti e discendenti di 1° e 2° grado in linea retta (es. padre/figlio, figlio/padre, nonno/nipote, nipote/nonno etc.) e alloggio o parte di esso fra collaterali (es. fratello-fratello etc.);
- c) alloggio che abbia caratteristiche di lusso come da D.M. LL.PP. 2.8.1969, n. 1072;
- d) alloggio con categoria catastale A1, A6, A8, A9 e A11;
- e) alloggio con superficie utile superiore a 110 mq;
- f) alloggio non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- g) alloggio occupato da terzi;
- h) alloggio che fruisca di agevolazione pubblica in qualsiasi forma concessa (concorso o contributo a totale o parziale carico pubblico, in conto capitale o in conto interesse) o di mutuo agevolato.


La conformità urbanistica di cui alla precedente lettera f) dovrà sussistere almeno prima dell'erogazione del finanziamento.

CAPO IV

Delle domande pervenute sarà formulata una graduatoria, per ogni ambito territoriale, che tenga conto della data di nascita della ragazza madre, privilegiando l'età più giovane.

Le domande spedite dopo il termine previsto al precedente Capo I, o incomplete o non compilate in maniera univoca o non redatte sul modello regionale, sono considerate non ammissibili e vengono collocate nelle liste degli esclusi; per tali domande non è ammessa sanatoria. Non sono comunque prese in considerazione domande presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso.

Le "graduatorie" e le "liste degli esclusi" sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; tale pubblicazione costituirà comunicazione agli interessati che, possono, entro i successivi trenta giorni, segnalare alla Regione Lazio - Assessorato Urbanistica e Casa - Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale - Viale del Caravaggio, 99 - 00147 Roma, eventuali errori in cui si sia incorsi nella formazione delle "graduatorie" e delle "liste degli esclusi", tenendo presente che le segnalazioni non possono riguardare integrazioni, modificazioni, correzioni di dichiarazioni effettuate nella domanda presentata.



CAPO V

Le richiedenti utilmente collocate e che coprono il finanziamento regionale, debbono presentare i documenti sottoriportati:

- 1) Autocertificazione contenente:
 - a) La data e luogo di nascita
 - b) La residenza
 - c) La cittadinanza
 - d) Lo stato civile
 - e) Lo stato di famiglia
 - f) Situazione reddituale o economica della richiedente;
 - g) Il codice fiscale.
- 2) Dichiarazione del datore di lavoro attestante il comune ove la concorrente svolge la propria attività lavorativa continuativa soltanto nel caso in cui la residenza risulti diversa dal luogo di lavoro.
- 3) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti la non titolarità del diritto di cui al precedente Capo II) punto 1.

CAPO VI

Il contributo in conto capitale (buono-casa) viene concesso nella seguente misura:
euro 25.882,00 con un reddito convenzionale fino a euro 18.200,00;
euro 15.493,00 con un reddito convenzionale da euro 18.200,01 a euro 21.500,00;
euro 10.329,00 con un reddito convenzionale da euro 21.500,01 a euro 36.100,00.

Per la determinazione del reddito valgono le disposizioni del precedente Capo II, lettera C). In ogni caso l'entità del buono casa non può superare l'importo del prezzo risultante dal contratto di compravendita o di assegnazione in proprietà.

Verificati i requisiti e le condizioni di cui ai precedenti punti, il contributo verrà erogato a favore delle aventi diritto a seguito della presentazione di copia conforme autenticata del contratto di compravendita, stipulato successivamente alla data di pubblicazione del presente avviso, regolarmente registrato e trascritto alla Conservatoria dei Registri immobiliari.

La stipula del suddetto contratto o atto di assegnazione deve aver luogo a pena di decadenza dal finanziamento, non oltre il termine di sei mesi dal ricevimento della apposita comunicazione regionale.

La presentazione del contratto alla Regione deve avvenire, sempre a pena di decadenza dal finanziamento, non oltre trenta giorni successivi alla trascrizione alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Il Notaio, nei contratti o atti di assegnazione in proprietà dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle cause di esclusione indicate al precedente Capo III.

Nell'atto di compravendita va obbligatoriamente:

- a) dato atto che l'acquisto dell'alloggio viene effettuato utilizzando il contributo di cui sopra;
- b) inserita la clausola che l'alloggio non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di cinque anni dalla data di stipula dell'atto stesso, con la sanzione che, in caso di inosservanza, il beneficiario del contributo si obbliga a restituire alla Regione il contributo percepito con rivalutazione ed interessi.

Qualora le suddette clausole non dovessero figurare nell'atto di compravendita o di assegnazione in proprietà, questo dovrà essere integrato con apposito atto d'obbligo.

La Regione può svolgere, anche per campione, accertamenti sulle dichiarazioni rese.

RACCOMANDATA

(senza busta e senza avviso di ricevimento)



REGIONE LAZIO

Marca da Bollo (1)

(1) Al momento della preposizione del presente modello di domanda, l'imposta di bollo va assolta mediante l'applicazione di una marca da bollo da € 10,33 o della eventuale diversa misura fissata dalle disposizioni di legge vigenti in materia al momento della spedizione della domanda

DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE BUONO CASA

la sottoscritta

nata a il

residente in provincia di

via CAP

codice fiscale

presa visione della delibera della Giunta regionale n°..... del..... e del relativo allegato "A" - avviso pubblico -

CHIEDE

Alla Regione Lazio, la concessione del "BUONO CASA" per l'acquisto della prima casa

nel comune di provincia di

DICHIARA

di essere madre nubile di minore convivente non riconosciuto dall'altro genitore;

Che il reddito del proprio nucleo familiare per l'anno 2001 era così composto:

reddito da lavoro dipendente

altro tipo di reddito

figli a carico nell'anno 2001 n.

_____ (data)

_____ (firma)

RACCOMANDATA

(Senza busta e senza avviso di ricevimento)

Alla Regione Lazio

Viale del Caravaggio, 99
00147 Roma

(piegare lungo la linea)

MITTENTE

(piegare lungo la linea)

